

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 03/19/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso inoltrato a mezzo il servizio postale in data 18 dicembre 2009 all'Agente della Riscossione per la provincia di Lodi Equitalia - Esatri s.p.a. e depositato il successivo 22 dicembre 2009 presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Lodi, la s.r.l. ICMA, in persona del suo legale rappresentante "pro tempore" sig. Do. Mo., con sede legale in Casalpusterlengo (Lodi) via Labriola nn. 1/3 ed elettivamente domiciliata in Milano via dell'Annunciata n.25 presso lo studio dei difensori di fiducia avv. Luigi Scarpa e avv. Katia Scarpa, ha impugnato la comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca sugli immobili sociali siti nei comuni di Casalpusterlengo, di Livraga e di Codogno P.I. n. Omissis datata 23 ottobre 2009 e notificata a mezzo il servizio postale il 31 ottobre 2009 in relazione a cinque cartelle di pagamento relative a tassa provinciale di smaltimento rifiuti, imposta sul valore aggiunto - I.V.A. e diritto annuale di iscrizione nei registri tenuti dalla competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato per la complessiva somma di euro 106.791,92 pari al doppio del carico scaduto e non pagato.

L'Agente della Riscossione si è costituito in giudizio, con il patrocinio del difensore domiciliatario avv. Roberta Florio con studio in Milano viale Monte Nero n.43, con controdeduzioni depositate in data 26 gennaio 2010 eccependo preliminarmente la carenza di giurisdizione del Giudice Tributario in ordine ai diritti richiesti dalla locale Camera di Commercio per i quali ha ravvisato la competenza del giudice di pace; ha prodotto copia degli avvisi di ricevimento delle restanti quattro cartelle di pagamento ed ha richiesto il rigetto del ricorso sostenendo che l'iscrizione ipotecaria non è atto di esecuzione bensì atto meramente cautelare, il tutto con vittoria delle spese di lite.

Esaminata la memoria difensiva depositata nell'interesse della società ricorrente in data 8 settembre 2010, all'esito della pubblica udienza di discussione del 28 settembre 2010, svoltasi in presenza del solo rappresentante della società ricorrente ed in assenza del difensore del Concessionario, l'adita Commissione Tributaria Provinciale ha respinto il ricorso condannando la società ICMA s.r.l. alla rifusione delle spese di lite, equitativamente liquidate in euro 2.500,00 oltre oneri.

La s.r.l. ICMA ha interposto appello con atto inoltrato a mezzo il servizio postale in data 3 marzo 2011 e depositato il successivo 1 ° aprile 2011 presso la segreteria di questa Commissione Tributaria Regionale ed a mezzo il servizio postale in data 22 marzo 2011 presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Lodi, instando per la riforma della decisione impugnata con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.

L'Agente della Riscossione Equitalia Esatri s.p.a. si è costituita nel presente grado del giudizio con controdeduzioni depositate il 28 marzo 2011 instando per la conferma della decisione impugnata con vittoria delle spese di lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente riaffermata la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria in relazione alla cartella di pagamento n. Omissis concernente i diritti richiesti dalla locale Camera di Commercio: la relativa eccezione, tempestivamente e giustamente sollevata dalla resistente Equitalia Esatri s.p.a., non ha formato oggetto di gravame.

La notificazione delle restanti quattro cartelle di pagamento è avvenuta tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art.26 D.P.R. 29 settembre 1973 n.602 e successive modificazioni ed è fuor di luogo il richiamo alle

diverse disposizioni legislative concernenti la notificazione degli atti giudiziari (tra i quali non può essere annoverata la cartella di pagamento).

Le sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento da parte di soggetti asseritamente estranei alla società ricorrente dovevano essere impugnate con querela di falso ai sensi degli artt.221 e ss. cod. proc. civ. e la società ricorrente doveva inoltre denunciare penalmente per violazione di domicilio (art.614 cod.pen.) gli estranei che, introdottisi 'invito domino' nei locali della società, hanno sottoscritto i predetti avvisi di ricevimento.

È per contro fondata la questione concernente la nullità dell'iscrizione ipotecaria sugli immobili sociali non preceduta dall'intimazione di cui all'art.50 comma 2 D.P.R. n. 602/73; invero trattasi di norma inserita nel capo II intitolato "espropriazione forzata" che va coordinata con i successivi artt.76 e 77, anch'essi relativi all'espropriazione immobiliare, mentre la asserita natura cautelare dell'iscrizione ipotecaria non trova alcun fondamento normativo.

Sul punto si richiama la motivazione di Cass.SS.UU, 22 febbraio 2010 n.4077 secondo cui "...l'ipoteca è un atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare...".

La reciproca soccombenza legittima l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale, in parziale riforma della sentenza n.154/01/10 della Commissione Tributaria Provinciale di Lodi, appellata dalla s.r.l. ICMA:

- dichiara la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria in relazione alla cartella di pagamento n.13520080002254001100000 concernente i diritti richiesti dalla locale Camera di Commercio;
- annulla l'iscrizione ipotecaria sugli immobili sociali siti nei comuni di Casalpusterlengo, di Livraga e di Codogno (di cui alla comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca P.I. n. Omissis datata 23 ottobre 2009 e notificata a mezzo il servizio postale il 31 ottobre 2009) disponendone la cancellazione a cura e spese dell'Agente della Riscossione Equitalia Esatri s.p.a;
- dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.